

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOGNONI, GUERRINI RODOLFO, ROSSI PAOLO MARIO, BARDINI, Malfatti
FRANCESCO, BECCASTRINI, BRIGHENTI, MAGNO, MARRAS, DI MAURO
LUIGI, PEZZINO, FAILLA, MASCHIELLA, LIZZERO, SULOTTO, GIORGI,
CORRAO, ANGELINI, Busetto, GIACHINI, CIANCA, D'ALESSIO, PIRASTU,
LACONI, PELLEGRINO, ASSENNATO, NICOLETTO, AMBROSINI, SCOTONI,
SPECIALE, DI BENEDETTO, GRIMALDI**

Presentata il 27 marzo 1964

Modifiche alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e alla legge 3 febbraio 1963, n. 50, sulla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 3 gennaio 1960, n. 5, successivamente modificata ed integrata con provvedimento legislativo 3 febbraio 1963, n. 50, è stato ridotto, a determinate condizioni, il limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

Il Parlamento, votando tali leggi — nei confronti delle quali deve confermare un favorevole apprezzamento — ha dimostrato la sua sensibilità verso una delle aspirazioni più profonde dei minatori e dei cavatori; tuttavia le norme approvate presentano alcune inconvenienze e soprattutto si manifestano ancora incomplete. Onde si pone l'esigenza di adeguarle sia al fine di estenderne i benefici a quella parte di lavoratori che altrimenti continuerebbe ad esserne ingiustamente esclusa, sia per evitare che, in taluni casi, il diritto degli interessati possa essere messo in dubbio od addirittura contestato.

La presente proposta di legge, con la quale si propongono modifiche alla legge 3

gennaio 1960, n. 5, e successive integrazioni, scaturisce appunto dalla necessità di apportare all'originario provvedimento quei miglioramenti e quelle precisazioni che si rendono indispensabili dopo le esperienze di quattro anni di applicazione.

Riteniamo che il Parlamento non debba trovare difficoltà ad approvare la presente proposta in quanto si tratta di andare incontro alla benemerita categoria dei minatori e cavatori, i quali, come è ben noto, si sottopongono al più duro, logorante e pericoloso dei lavori che, per le stesse debilitanti condizioni ambientali in cui si svolge, quando non stronca anzitempo l'esistenza di coloro che vi sono addetti, produce nella salute fisica di essi tali menomazioni da non permettere loro di protrarre la propria attività lavorativa fino al 60° anno di età. Devesi tener conto, inoltre, che negli ultimi anni, a seguito del processo tecnico e dell'adozione di nuovi metodi di coltivazione e di lavorazione introdotti nelle miniere e nelle cave — fattori che hanno por-

tato ad un aumento della produttività — le condizioni generali di disagio in cui si svolge il lavoro non sono migliorate, è anzi accresciuto lo sforzo fisico e psichico dei minatori e dei cava- tori e più preoccupante è divenuto il fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni. Cosicché, data l'influenza determinante che la durata del lavoro ha sulla salute degli ad- detti alle attività di miniera e di cava, si con- ferma una maggiore esigenza di sottrarli, dopo un determinato periodo di tempo, alla fatica e all'ambiente intossicante e perico- loso per permettere loro di godere del ne- cessario riposo mediante il pensionamento an- ticipato.

Peraltro il Parlamento non dovrebbe ave- re obiezioni all'approvazione del provvedi- mento, anche per il fatto che esso non com- porta alcun aggravio per il bilancio dello Stato, potendo essere attuato con i mezzi fin- anziari a disposizione dell'apposita Gestione speciale, i cui fondi ammontano attualmente ad oltre due miliardi e 200 milioni di lire, e che, qualora si rendesse necessario, potreb- bero accrescersi con le procedure stabilite dal- l'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5. Inoltre le modifiche proposte agli articoli 1 e 2 della predetta legge istitutiva 3 gennaio 1960, n. 5, allargano notevolmente il numero dei contribuenti alla Gestione speciale, por- tando ad un più che proporzionale aumento delle disponibilità della gestione stessa.

Muovendo dalle considerazioni generali che precedono, si è ritenuto innanzitutto pro- porre un nuovo testo dell'articolo 1 della leg- ge 3 gennaio 1960, n. 5.

Infatti, rispetto alle reali esigenze, la for- mulazione del testo originario di tale articolo ha dimostrato di esprimere concetti troppo restrittivi sia per quanto riguarda i soggetti del diritto e sia per ciò che concerne le con- dizioni per il conseguimento della pensione. Tanto è vero che lavoratori, pur contribuenti alla Gestione speciale di previdenza, in pra- tica sono esclusi dal diritto alla riduzione dell'età pensionabile e quindi dal diritto alla pensione integrativa. È il caso di coloro che sono addetti alle miniere a cielo aperto op- pure agli stabilimenti di trasformazione e la- vorazione dei minerali annessi alle miniere. Si tratta di qualche migliaio di unità in tutta la nazione che fanno parte dello stesso ciclo di estrazione del minerale, che sono spesso adibiti a lavorazioni nocive, che in molti casi lavorano saltuariamente in sotterraneo e che il più delle volte sono inviati a lavori in su- perficie perché in pochi anni di attività in sotterraneo hanno contratto malattie che han-

no menomato il loro fisico. D'altra parte, ben- ché nel primo comma del predetto articolo 1 si annoverino tra i soggetti del diritto « gli addetti alle cave » di fatto questi ultimi, quan- tunque svolgano un lavoro duro e pericoloso, non possono godere attualmente dei benefici sanciti dalla legge in quanto è loro impossi- bile far valere uno dei requisiti richiesti dal- le norme in atto, cioè quello di avere svolto attività lavorativa in sotterraneo. Infine ecces- sivo si dimostra il complesso delle condizioni per l'ottenimento della pensione anticipata e della pensione integrativa.

Il nuovo testo del citato articolo 1 che si propone amplia e precisa la sfera di applica- zione della legge sia mediante una specifica- zione più esatta degli aventi diritto, sia pro- ponendo nuove condizioni anche di età e di contribuzione speciale per ottenere la liquida- zione anticipata della pensione con la relativa integrazione.

Al primo comma del nuovo testo dell'ar- ticolo 1, infatti, si propone che abbiano di- ritto, su domanda, alla liquidazione della pen- sione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, gli addetti alle miniere, an- che con lavorazione a cielo aperto, ed agli annessi stabilimenti di trasformazione e lavo- razione dei minerali, gli addetti alle torbiere e gli addetti alle cave. La proposta che si for- mula al punto 2) del predetto articolo è di abbinare il requisito dell'età, 55 anni, in al- ternativa con la condizione di essere stati ad- detti per almeno 15 anni, anche con disconti- nuità, a lavori in sotterraneo, o con la circo- stanza di avere comunque lavorato per 25 an- ni complessivi, ancorché discontinuamente, al- le dipendenze di aziende esercenti una o più delle attività avanti specificate. Nella ultima parte del nuovo testo del medesimo articolo 1 si propone che, a partire dall'anno 1965, i la- voratori i quali siano in grado di far valere la normale contribuzione all'assicurazione ob- bligatoria generale, possano, su domanda, ave- re diritto alla liquidazione anticipata della pensione prima ancora del compimento del 55° anno di età, purché a 50 anni di età ab- biano maturato 20 anni di servizio in sotter- raneo, a 51 ne abbiano maturati 19 e così via in crescendo per l'età e in decrescendo per l'anzianità di lavoro in sotterraneo fino al compimento del 55° anno di età ed alla ma- turazione di 15 anni di servizio in sotterra- neo, e sempreché, in concomitanza, nel tem- po, gli stessi lavoratori abbiano soddisfatto l'obbligo alla contribuzione speciale, parten- do da 26 marche per il 1965 e così in misura crescente fino a 736 marche speciali al 1985.

Nelle due tabelle riportate nell'ultima parte dell'articolo 1 della presente proposta sono specificati esattamente tanto i limiti di età in rapporto al numero degli anni di servizio in sotterraneo, quanto le misure della contribuzione speciale in relazione al tempo.

L'articolo 2 della nostra proposta di legge ha lo scopo di riparare ad una palese ingiustizia nei confronti di quei lavoratori i quali, pur avendo lavorato alle dipendenze delle imprese sopra specificate e quantunque abbiano contribuito alla Gestione speciale, non vengono attualmente ammessi al godimento della pensione integrativa solo perché, per loro disgrazia, dopo il 3 gennaio 1960, sono stati o si vedono costretti a farsi liquidare la pensione di invalidità ancor prima di avere compiuto il 55° anno di età e senza avere potuto maturare 15 anni di anzianità di lavoro in sotterraneo, né accumulare il sufficiente numero di marche speciali, né — come si propone all'articolo 1 della presente proposta — avere potuto compiere 25 anni di attività lavorativa alle dipendenze delle summenzionate imprese.

Pertanto in tale articolo 2 si prevede che i suddetti lavoratori cui, dopo il 3 gennaio 1960, sia stata o venga liquidata la pensione di invalidità, abbiano diritto a decorrere dalla data di liquidazione della medesima pensione di invalidità, anche alla pensione integrativa stabilita dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, sempreché possano far valere i requisiti di contribuzione all'assicurazione obbligatoria per il diritto alle pensioni di invalidità, siano stati riconosciuti invalidi ai sensi della vigente legislazione, abbiano versato 52 marche speciali nel quinquennio precedente la doman-

da di pensione di invalidità e siano definitivamente cessati dall'attività di cui sopra.

Giusto, inoltre, è apparso ai proponenti di chiedere al Parlamento di approvare un nuovo testo dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, onde disciplinare più equamente i diritti dei lavoratori cui, a norma della suindicata legge e di quella che si propone, sia stata liquidata la pensione anticipata di vecchiaia o la pensione di invalidità e che, sia prima che dopo il compimento del 60° anno di età, si rioccupino alle dipendenze delle aziende appartenenti al settore estrattivo già sopra specificato oppure alle dipendenze di imprese di settori diversi.

Infine le modifiche e le integrazioni che si propongono agli articoli 2, 3, 7 e 9 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, riflettono soprattutto la esigenza di rendere tale legge pienamente coerente e rispondente agli scopi per i quali il Parlamento l'approvò, nonché per soddisfare alla necessità di coordinamento ed armonizzazione del complesso delle norme così da ovviare a discordanze e contraddizioni tra di esse.

Ecco, onorevoli colleghi, i motivi che ci inducono a chiedere la sollecita approvazione della presente proposta. E pensiamo che il Parlamento voglia pronunciarsi favorevolmente non solo perché trattasi di motivi obiettivi e giusti, ma tenendo altresì presente che in altri Paesi d'Europa i minatori già godono di un particolare trattamento di pensione anticipato e che, peraltro, anche in Italia, altre categorie di lavoratori, i dipendenti pubblici, hanno diritto, indipendentemente dall'età, di essere collocati in pensione allorché abbiano raggiunto 25 anni di servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Gli addetti alle miniere, anche con lavorazione a cielo aperto, ed agli annessi stabilimenti di trasformazione e lavorazione dei minerali, gli addetti alle torbiere, nonché gli addetti alle cave, ma con esclusione di coloro che lavorano nei laboratori, nelle segherie e negli uffici amministrativi, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'articolo 9, *sub* 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni, purché alla data di presentazione della domanda si verifichino le seguenti condizioni:

1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sulla assicurazione stessa;

2) abbiano compiuto il 55° anno di età e:

a) siano stati addetti complessivamente, anche con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo;

b) oppure abbiano comunque lavorato per 25 anni complessivi, ancorché discontinuamente, alle dipendenze di aziende esercenti una o più delle attività di cui al primo comma del presente articolo e da esso non espressamente escluse;

3) siano cessati definitivamente dalla occupazione nelle attività di cui al primo comma del presente articolo.

Hanno altresì diritto, su domanda, alla liquidazione anticipata della pensione ancor prima del compimento del 55° anno di età i lavoratori che, oltre al requisito di cui al punto 1), possano far valere, a partire dall'anno 1965, le condizioni di età, di anzianità di servizio prestato in sotterraneo, nonché di contribuzione speciale previste dalle seguenti tabelle:

Limiti di età in rapporto al numero degli anni di servizio prestato in sotterraneo

50 anni di età e 20 anni di servizio in sotterraneo			
51	»	19	»
52	»	18	»
53	»	17	»
54	»	16	»

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Misure della contribuzione
speciale in rapporto al tempo

a partire dal 1965		numero 26 marche speciali		
»	1966	» 52	»	»
»	1967	» 88	»	»
»	1968	» 124	»	»
»	1969	» 160	»	»
»	1970	» 196	»	»
»	1971	» 232	»	»
»	1972	» 268	»	»
»	1973	» 304	»	»
»	1974	» 340	»	»
»	1975	» 376	»	»
»	1976	» 412	»	»
»	1977	» 448	»	»
»	1978	» 484	»	»
»	1979	» 520	»	»
»	1980	» 556	»	»
»	1981	» 592	»	»
»	1982	» 628	»	»
»	1983	» 664	»	»
»	1984	» 700	»	»
»	1985	» 736	»	»

ART. 2.

I lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, ai quali, dopo la data del 3 gennaio 1960, sia stata o venga liquidata la pensione di invalidità, hanno diritto, con la medesima decorrenza della pensione di invalidità, anche alla pensione integrativa nella misura e secondo le modalità stabilite al punto 1), sub *b*), dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, purché:

1) possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i contributi richiesti, per il diritto alla pensione di invalidità, previsti dalle norme sull'assicurazione stessa;

2) siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

3) abbiano versato nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità almeno 52 marche speciali di cui all'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5;

4) siano cessati definitivamente dall'attività di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge.

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

«È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di

previdenza, integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti gli addetti alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni ».

ART. 4.

Il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

« La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che, ai sensi della presente legge, abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia o la liquidazione della pensione di invalidità:

1) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata di vecchiaia o di pensione di invalidità e fino a tutto il mese nel quale è compiuto il 60° anno di età ».

Il secondo capoverso del punto 2) dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è abrogato.

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Qualora il titolare della pensione di vecchiaia liquidata a norma della presente legge si rioccupi, prima del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge presente, viene sospesa nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione integrativa di cui al comma primo, punto 1) lettera b), del precedente articolo 3 e viene ridotta, nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la pensione di cui al punto 1), comma primo, lettera a) dello stesso articolo 3.

Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge, in età inferiore ai 60 anni, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione corrisposta al dipendente e fino a concorrenza del relativo ammontare l'intero importo della pensione integrativa e l'importo della quota di riduzione del-

la pensione normale sopra indicata e di versare detti importi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che l'accredita alla Gestione.

Qualora il titolare della pensione si rioccupi, prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese di settori diversi da quelli indicati al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con guadagno continuativo e normale, viene ridotta nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione di cui al primo comma, punto 1), lettera a), dell'articolo 3, nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. La stessa riduzione della pensione normale si applica nei confronti del pensionato che si rioccupi, dopo il 60° anno di età, sia alle dipendenze di imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, sia alle dipendenze di imprese di settori diversi.

Il datore di lavoro, il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, è tenuto a detrarre dalla retribuzione del dipendente, fino a concorrenza del relativo ammontare l'importo della quota di riduzione della pensione normale sopra indicata e deve versare l'importo della trattenuta stessa allo Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il titolare della pensione di invalidità liquidata a norma della presente legge si rioccupi alle dipendenze sia di imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, sia alle dipendenze di imprese di settori diversi, con guadagno continuativo e normale, viene sospesa nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione integrativa di cui al comma primo, punto 1), lettera b), del precedente articolo 3, e viene ridotta nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la pensione normale di cui al punto 1), lettera a), del comma primo dello stesso articolo 3.

Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati di invalidità di cui al comma precedente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione del dipendente e fino a concorrenza del relativo ammontare, l'intero importo della pensione integrativa e l'importo della quota di riduzione della pensione normale sopra indicata e di versare l'importo complessivo della predetta detrazione e riduzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che l'accredita alla Gestione ».

ART. 6.

L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti di quanto stabilito dalla presente legge, la durata complessiva del servizio prestato nelle attività di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, è comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative, emesse a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da applicarsi in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime ».

ART. 7.

Il n. 1) dell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« possono far valere 15 anni di lavoro alle dipendenze di imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, coperti dalla normale assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, in qualità di addetti a lavori in sotterraneo. I cinque anni di lavoro in sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 8.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con il fondo della Gestione speciale di previdenza, di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.